



COMUNE DI GUARDABOSONE

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.12

OGGETTO:

Istituzione del registro delle domande di accesso e conseguenti misure organizzative

L'anno Duemiladiciassette, Ventidue del mese di Febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZANINETTI Claudio - Sindaco	Si
2. LOCCA Cesare – Vice Sindaco	Si
3. CACCIA Enrica	Si
	Totale Presenti 3
	Totale Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOSSI Dr.ssa M.Paola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "*linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013*";
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso:

- che l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- che nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "*amministrazione trasparenza*" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- che questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito "*semplice*", oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- che il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "*generalizzato*";
- che il comma 2 stabilisce che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" seppur "*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*";
- che lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";
- che l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "*documentale*" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
- che la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato;
- che, infatti, è quella di porre "*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*";
- che dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*";
- che inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;
- che mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";

Preso atto che:

- l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

- a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "*cd. registro degli accessi*", che le amministrazioni "*è auspicabile pubblicarlo sui propri siti*";
- il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "*amministrazione trasparente*", "*altri contenuti – accesso civico*";

Ritenuto con la presente, dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

- istituendo il "*registro delle domande di accesso generalizzato*";
- assegnando la gestione del registro all'Ufficio Segreteria;

Ritenuto, pertanto, ad integrazione del *regolamento di organizzazione*, l'esecutivo specifica che tutti gli Uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

Dato atto che il registro sarà tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) e dovrà recare quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

PARERI

Regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – Favorevole: Fto. BENETTI Ornella

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- Di istituire** il "*registro delle domande di accesso generalizzato*", assegnandone la gestione all'ufficio indicato in narrativa;
- Di assegnare** al presente atto, immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

ZANINETTI Claudio

Il Segretario Comunale

BOSSI Dr.ssa M. Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

al _____, come previsto dall'art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267 e ss.mm.ii.

Reg. Pubbl. _____
Guardabosone,

Il Segretario Comunale
BOSSI Dr.ssa M.Paola

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, 1° comma T.U. Enti Locali D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.

Guardabosone, li _____

Il Segretario Comunale
BOSSI Dr.ssa M.Paola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li _____

Il Segretario Comunale
BOSSI Dr.ssa M. Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.8.00)

Guardabosone, li _____

Il Segretario Comunale
BOSSI Dr.ssa M. Paola